CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 29 settembre 2008 (08.10)
(OR. en)

13340/08

Fascicolo interistituzionale: 2005/0237B (COD)

CODEC 1167
MAR 139
ENV 582

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) - Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 22-25 settembre 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Luis DE GRANDES PASCUAL (PPE/DE - ES), ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una raccomandazione consistente in 35 emendamenti della proposta di regolamento in oggetto.

II. DIBATTITO

Per dettagli relativi al dibattito, svoltosi il 23 settembre 2008, si rimanda al doc. 13339/08.

III. VOTAZIONE

Alla votazione in plenaria del 24 settembre 2008 il Parlamento ha adottato tutti i 35 emendamenti. Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (Rifusione) (5726/2/2008 – C6-0223/2008 – 2005/0237B(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (5726/2/2008 – C6-0223/2008)[1],

– vista la sua posizione in prima lettura[2] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0587),

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0330/2008),

1. approva la posizione comune quale emendata;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 190 E del 29.7.2008, pag. 1.
[2] GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 632.

Emendamento 1

Posizione comune del Consiglio
Considerando 3

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento va inteso e interpretato conformemente agli obblighi internazionali della Comunità, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982.	***soppresso***

Emendamento 2

Posizione comune del Consiglio
Considerando 5

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
(5) Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito mediante misure che siano adeguatamente coordinate con i lavori dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in materia e, se del caso, li sviluppino e li integrino. ***Inoltre, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere l'elaborazione a cura dell'IMO di un Codice internazionale per gli organismi riconosciuti.***	(5) Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito mediante misure che siano adeguatamente coordinate con i lavori ***e gli interventi*** dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in materia e, se del caso, li sviluppino e li integrino.

Emendamento 3

Posizione comune del Consiglio
Considerando 8

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
(8) È opportuno concedere il riconoscimento esclusivamente sulla base delle prestazioni dell'organismo in termini di qualità e sicurezza. È opportuno garantire che il grado di tale riconoscimento sia sempre correlato all'effettiva capacità dell'organismo interessato. È inoltre opportuno che il riconoscimento tenga conto delle differenze nelle forme giuridiche e nelle strutture societarie degli organismi riconosciuti, pur continuando a garantire l'applicazione uniforme dei criteri minimi di cui ***al presente regolamento*** e l'efficacia dei controlli comunitari. ***Indipendentemente dalla struttura societaria, l'organismo da riconoscere dovrebbe prestare servizi a livello mondiale ed essere soggetto ad una responsabilità solidale in tutto il mondo.***	(8) È opportuno concedere il riconoscimento esclusivamente sulla base delle prestazioni dell'organismo ***in questione*** in termini di qualità e sicurezza. È opportuno garantire che il grado di tale riconoscimento sia sempre correlato all'effettiva capacità dell'organismo interessato. È inoltre opportuno che il riconoscimento tenga conto delle differenze nelle forme giuridiche e nelle strutture societarie degli organismi riconosciuti, pur continuando a garantire l'applicazione uniforme dei criteri minimi di cui ***sopra*** e l'efficacia dei controlli comunitari.

Emendamento 4
Posizione comune del Consiglio
Considerando 15

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
(15) La capacità degli organismi riconosciuti di individuare e correggere rapidamente i punti deboli presenti nelle loro norme, procedure e controlli interni è di fondamentale importanza per la sicurezza delle navi che gli organismi stessi ispezionano e certificano. È opportuno che tale capacità sia rafforzata per mezzo di un ***sistema*** di valutazione ***e certificazione della qualità, che dovrebbe essere*** indipendente ***da interessi commerciali e politici al fine di*** proporre azioni ***comuni per il*** continuo miglioramento di tutti gli organismi riconosciuti e ***garantire una proficua cooperazione*** con la Commissione.	(15) La capacità degli organismi riconosciuti di individuare e correggere rapidamente i punti deboli presenti nelle loro norme, procedure e controlli interni è di fondamentale importanza per la sicurezza delle navi che gli organismi stessi ispezionano e certificano. È opportuno che tale capacità sia rafforzata per mezzo di un ***comitato*** di valutazione indipendente***, dotato di autonomia d'azione per*** proporre azioni ***di*** continuo miglioramento di tutti gli organismi riconosciuti e ***che garantisca un'interazione produttiva*** con la Commissione.

Emendamento 5

Posizione comune del Consiglio
Considerando 17

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
(17) L'armonizzazione delle norme degli organismi riconosciuti per la progettazione, la costruzione e il controllo periodico delle navi mercantili è un processo in corso. Pertanto, l'obbligo di avere una serie di proprie norme o la comprovata capacità di avere proprie norme dovrebbero essere considerati nel contesto del processo di armonizzazione e non dovrebbero costituire un ostacolo alle attività degli organismi riconosciuti o di potenziali aspiranti al riconoscimento.	***soppresso***

Emendamento 6

Posizione comune del Consiglio
Considerando 19

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
(19) Anche se, in linea teorica, ciascun organismo riconosciuto dovrebbe essere ritenuto responsabile soltanto ed esclusivamente in relazione alle parti che certifica, la responsabilità degli organismi riconosciuti e dei costruttori si conformerà alle condizioni concordate oppure, a seconda del caso, alla legge applicabile in ciascun singolo caso.	***soppresso***

Emendamento 7

Posizione comune del Consiglio
Considerando 21

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
(21) Al fine di impedire alle navi di cambiare classe per sottrarsi alle riparazioni ***necessarie***, gli organismi riconosciuti ***dovrebbero procedere*** allo scambio di tutte le informazioni utili relative alle condizioni delle navi che ***cambiano*** classe e coinvolgere, ove necessario, lo Stato di bandiera.	(21) Al fine di impedire alle navi di cambiare classe per sottrarsi alle riparazioni ***che il loro organismo riconosciuto abbia loro prescritto in occasione di una determinata ispezione***, ***occorre stabilire che*** gli organismi riconosciuti ***procedano preventivamente*** allo scambio di tutte le informazioni utili relative alle condizioni delle navi che ***intendono cambiare*** classe e coinvolgere, ove necessario, lo Stato di bandiera.

Emendamento 8

Posizione comune del Consiglio
Considerando 22

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
(22) La protezione dei diritti di proprietà intellettuale di cantieri navali, fornitori di equipaggiamento e armatori non dovrebbe impedire le normali operazioni commerciali e i servizi concordati contrattualmente tra le suddette parti.	***soppresso***

Emendamento 9

Posizione comune del Consiglio
Articolo 2 – lettera i

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
i) "certificato di classe":	i) "certificato di classe":
il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l'idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e ***le procedure*** da esso ***fissate*** e ***rese pubbliche*** ;	il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l'idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e ***i regolamenti*** da esso ***fissati*** e ***resi pubblici***;

Emendamento 10

Posizione comune del Consiglio
Articolo 2 – lettera j

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
j) "***sede***":	j) "***paese di stabilimento***":
la località in cui è situata la sede legale, l'amministrazione centrale oppure in cui si svolge l'attività principale di un organismo.	***lo Stato*** in cui è situata la sede legale *o* l'amministrazione centrale oppure in cui si svolge l'attività principale di un organismo.

Emendamento 11

Posizione comune del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
2. Il riconoscimento è concesso esclusivamente agli organismi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3.	***soppresso***

Emendamento 12

Posizione comune del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 4

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
4. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione ha inflitto un'ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.	***soppresso***

Emendamento 13

Posizione comune del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
e) se cerca di ottenere la copertura finanziaria o il rimborso delle ammende inflittegli ai sensi dell'articolo 6.	***soppresso***

Emendamento 14

Posizione comune del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
1. ***Gli organismi riconosciuti garantiscono che la*** Commissione ***abbia accesso*** alle informazioni necessarie ai fini della valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. ***Nessuna clausola contrattuale può essere invocata per limitare tale accesso.***	1. ***Non può essere invocata alcuna clausola di alcun contratto di un organismo riconosciuto con terzi né di alcun accordo di autorizzazione con uno Stato di bandiera che restringa l'accesso della*** Commissione alle informazioni necessarie ai fini della valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento 15

Posizione comune del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
2. Gli organismi riconosciuti fanno sì che, nei contratti da essi conclusi con ***armatori o operatori*** ai fini del rilascio di certificati statutari o di certificati di classe per una determinata nave, il rilascio stesso sia subordinato alla condizione che i soggetti terzi non si oppongano all'accesso degli ispettori ***della Commissione*** alla nave ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1.	2. Gli organismi riconosciuti fanno sì che, nei contratti da essi conclusi con ***terzi*** ai fini del rilascio di certificati statutari o di certificati di classe per una determinata nave, il rilascio stesso sia subordinato alla condizione che i soggetti terzi non si oppongano all'accesso degli ispettori ***comunitari*** alla nave ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento 16

Posizione comune del Consiglio
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
1. Gli organismi riconosciuti si consultano periodicamente per mantenere l'equivalenza e tendere all'armonizzazione delle rispettive norme e ***procedure*** e della loro applicazione. Essi collaborano tra loro ai fini di un'interpretazione coerente delle convenzioni internazionali, fatti salvi i poteri degli Stati di bandiera. Gli organismi riconosciuti, nei casi in cui ciò sia opportuno, concordano le condizioni tecniche e procedurali in base alle quali essi riconoscono reciprocamente i certificati ***relativi a materiali, equipaggiamenti e componenti,*** rilasciati in base a norme equivalenti, prendendo come riferimento ***le norme*** più ***rigorose*** ed esigenti.	1. Gli organismi riconosciuti si consultano periodicamente per mantenere l'equivalenza e tendere all'armonizzazione delle rispettive norme e ***regolamenti*** e della loro applicazione. Essi collaborano tra loro ai fini di un'interpretazione coerente delle convenzioni internazionali, fatti salvi i poteri degli Stati di bandiera. Gli organismi riconosciuti, nei casi in cui ciò sia opportuno, concordano le condizioni tecniche e procedurali in base alle quali essi riconoscono reciprocamente i ***loro rispettivi*** certificati ***di classe*** rilasciati in base a norme equivalenti, prendendo come riferimento ***i modelli*** più ***rigorosi*** ed esigenti ***e prendendo in considerazione, in particolare, l'equipaggiamento marittimo recante il marchio di conformità a norma della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo***[1].

[1] GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

Emendamento 17

Posizione comune del Consiglio
Articolo 10 – paragrafo 1 – commi 2 e 3

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sul riconoscimento reciproco per gravi motivi di sicurezza, gli organismi riconosciuti ne indicano chiaramente le ragioni.	***soppresso***
Qualora un organismo riconosciuto accerti mediante ispezione o altrimenti che il materiale, un elemento dell'equipaggiamento o un componente non è conforme al suo certificato, detto organismo può rifiutare di autorizzare la sistemazione a bordo di tale materiale, elemento dell'equipaggiamento o componente. L'organismo riconosciuto informa senza indugio gli altri organismi riconosciuti, indicando le ragioni del suo rifiuto.	

Emendamento 18

Posizione comune del Consiglio
Articolo 10 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ***entro il ...*,*** una relazione basata su uno studio indipendente, riguardo al livello raggiunto nel processo di armonizzazione delle norme e ***delle procedure*** e ***al*** riconoscimento reciproco ***dei certificati relativi a materiale, equipaggiamento e componenti***.	2. ***Entro …*,*** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su uno studio indipendente, riguardo al livello raggiunto nel processo di armonizzazione delle norme e ***dei regolamenti*** e ***nel*** riconoscimento reciproco. ***In caso di mancato rispetto delle disposizioni del paragrafo 10 da parte degli organismi riconosciuti, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio le misure necessarie.***
**** GU: cinque anni*** dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento.	**** Tre anni*** dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 19

Posizione comune del Consiglio
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 3

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
Prima ***del rilascio*** dei certificati l'organismo ricevente deve notificare al precedente la data di rilascio ***dei certificati*** e ***confermare la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione*** delle visite ***o nell'applicazione*** delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.	Prima ***della compilazione*** dei ***nuovi*** certificati l'organismo ricevente deve notificare al precedente la data di rilascio ***degli stessi*** e ***confermargli, per ciascuna*** delle visite***,*** delle raccomandazioni e delle condizioni di classe ***ancora in sospeso, le misure prese, nonché il luogo e le date d'inizio e conclusione soddisfacente delle stesse***.

Emendamento 20

Posizione comune del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
1. ***Entro ...****, gli organismi riconosciuti istituiscono ***e mantengono***, conformemente alle norme ***internazionali*** di qualità ***applicabili***, un ***sistema indipendente*** di valutazione ***e di certificazione della qualità, al quale*** possono partecipare, con funzioni consultive, le associazioni professionali interessate che operano nell'industria della navigazione.	1. ***Entro ...****, gli ***Stati membri, unitamente agli*** organismi riconosciuti***,*** istituiscono, conformemente alle norme di qualità ***EN 45012***, un ***Comitato*** di valutazione***.*** Possono partecipare, con funzioni consultive, le associazioni professionali interessate che operano nell'industria della navigazione.
**** GU: ventiquattro mesi*** dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento.	**** Diciotto mesi*** dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 21

Posizione comune del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
Il ***sistema*** di valutazione ***e di certificazione della qualità*** espleta i seguenti compiti:	Il ***Comitato*** di valutazione espleta i seguenti compiti:

Emendamento 22

Posizione comune del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
a) valutazione ***periodica*** dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti, in conformità ai criteri delle norme di qualità ISO 9001;	a) ***regolamentazione e*** valutazione ***continua*** dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti, in conformità ai criteri delle norme di qualità ISO 9001;

Emendamento 23

Posizione comune del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
b) certificazione ***dei sistemi*** di ***gestione della*** qualità degli organismi riconosciuti***, compresi gli organismi per i quali una richiesta di riconoscimento è stata presentata conformemente all'articolo 3***;	b) certificazione ***del sistema*** di qualità degli organismi riconosciuti;

Emendamento 24

Posizione comune del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
c) elaborazione di interpretazioni delle norme di gestione della qualità riconosciute a livello internazionale, in particolare per adeguarle alla natura specifica e agli obblighi degli organismi riconosciuti; e	c) elaborazione di interpretazioni ***vincolanti*** delle norme di gestione della qualità riconosciute a livello internazionale, in particolare per adeguarle alla natura specifica e agli obblighi degli organismi riconosciuti; e

Emendamento 25

Posizione comune del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
d) ***redazione*** di raccomandazioni individuali e collettive in vista del miglioramento delle procedure e dei meccanismi di controllo interno degli organismi riconosciuti.	d) ***approvazione*** di raccomandazioni individuali e collettive in vista del miglioramento ***delle norme,*** delle procedure e dei meccanismi di controllo interno degli organismi riconosciuti.

Emendamento 26

Posizione comune del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
3. Il ***sistema*** di valutazione ***e di certificazione della qualità*** è dotato ***del regime di autorità interna e*** delle competenze ***necessari*** per operare in modo ***indipendente*** rispetto agli organismi riconosciuti e dispone dei mezzi necessari per svolgere efficacemente le sue funzioni conformemente alle norme professionali più elevate. Il ***sistema di valutazione e di certificazione della qualità*** stabilisce i suoi metodi di lavoro e le sue norme procedurali.	3. Il ***Comitato*** di valutazione ***è indipendente,*** è dotato delle competenze ***necessarie*** per operare in modo ***autonomo*** rispetto agli organismi riconosciuti e dispone ***in modo indipendente*** dei mezzi necessari per svolgere efficacemente le sue funzioni conformemente alle norme professionali più elevate. Il ***Comitato di valutazione*** stabilisce i suoi metodi di lavoro e le sue norme procedurali.

Emendamento 27

Posizione comune del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 4

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
4. Il sistema di valutazione e di certificazione della qualità adotta un piano di lavoro annuale.	***soppresso***

Emendamento 28

Posizione comune del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 5

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
5. Il sistema di valutazione e di certificazione della qualità può richiedere l'assistenza di altri organismi esterni di valutazione della qualità.	***soppresso***

Emendamento 29

Posizione comune del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 6

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
6. Il ***sistema*** di valutazione ***e di certificazione della qualità*** fornisce alle parti interessate, ***compresi gli Stati di bandiera e*** la Commissione, tutte le informazioni relative al proprio piano di lavoro annuale, nonché le proprie osservazioni e raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda le situazioni in cui la sicurezza possa essere stata compromessa.	6. Il ***Comitato*** di valutazione fornisce alle parti interessate, ***compresa*** la Commissione, tutte le informazioni relative al proprio piano di lavoro annuale, nonché le proprie osservazioni e raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda le situazioni in cui la sicurezza possa essere stata compromessa.

Emendamento 30

Posizione comune del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 7

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
7. Il ***sistema*** di valutazione ***e di certificazione della qualità*** è oggetto di ***una valutazione periodica*** da parte della Commissione.	7. Il ***Comitato*** di valutazione è oggetto di ***un audit periodico*** da parte della Commissione***, la quale, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, può chiedere al Comitato di valutazione di adottare i provvedimenti da essa ritenuti necessari per garantire il pieno adempimento del disposto del paragrafo 1***.

Emendamento 31

Posizione comune del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
1. Il presente regolamento può essere modificato, senza che ne risulti esteso l'ambito d'applicazione, per aggiornare i criteri minimi di cui all'allegato I prendendo in considerazione in particolare le pertinenti decisioni dell'IMO.	1. Il presente regolamento può essere modificato, senza che ne risulti esteso l'ambito d'applicazione, ***secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 4,*** per aggiornare i criteri minimi di cui all'allegato I, prendendo in considerazione in particolare le pertinenti decisioni dell'IMO.

Emendamento 32

Posizione comune del Consiglio
Allegato I – parte A – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
1. Un organismo riconosciuto deve avere personalità giuridica nello Stato in cui ha sede. La sua contabilità deve essere certificata da revisori indipendenti.	1. Un organismo riconosciuto***, per poter ottenere o mantenere il riconoscimento comunitario,*** deve avere personalità giuridica nello Stato in cui ha sede. La sua contabilità deve essere certificata da revisori indipendenti.

Emendamento 33

Posizione comune del Consiglio
Allegato I – parte B – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
1. ***L'organismo riconosciuto deve assicurare*** una copertura mondiale grazie ***ai suoi ispettori esclusivi*** o, in casi ***eccezionali e*** debitamente giustificati, grazie ***agli ispettori esclusivi*** di altri organismi ***riconosciuti***.	1. ***Gli organismi riconosciuti assicurano*** una copertura mondiale grazie ***al loro personale tecnico esclusivo*** o, in casi debitamente giustificati, grazie ***al personale tecnico esclusivo*** di altri organismi.

Emendamento 34

Posizione comune del Consiglio
Allegato I – parte B – paragrafo 8

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
8. ***L'organismo riconosciuto deve avere*** sviluppato, applicato e mantenuto in funzione un sistema di qualità interno efficace basato su elementi pertinenti di norme di qualità riconosciute a livello internazionale e conformi alle norme EN ISO/IEC 17020:2004 (organismi responsabili dell'ispezione) e EN ISO 9001:2000 ***(sistemi di gestione della qualità, requisiti)***, in base all'interpretazione e alla certificazione date dal ***sistema*** di valutazione ***e di certificazione della qualità*** di cui all'articolo 11, paragrafo 1.	8. ***Gli organismi riconosciuti hanno*** sviluppato, applicato e mantenuto in funzione un sistema di qualità interno efficace basato su elementi pertinenti di norme di qualità riconosciute a livello internazionale e conformi alle norme EN ISO/IEC 17020:2004 (organismi responsabili dell'ispezione) e EN ISO 9001:2000, in base all'interpretazione e alla certificazione date dal ***Comitato*** di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
	Il Comitato di valutazione deve avere autonomia d'azione e, a tal fine, deve disporre di tutti i mezzi necessari per poter funzionare adeguatamente e svolgere il proprio lavoro in modo continuo ed esaustivo. Deve possedere conoscenze tecniche molto specializzate e di livello elevato ed essere dotato di un codice di condotta che garantisca l'indipendenza dell'operato dei revisori.

Emendamento 35
Posizione comune del Consiglio
Allegato I – parte B – paragrafo 9

Posizione comune del Consiglio	*Emendamento*
9. Le norme e ***le procedure dell'organismo riconosciuto devono essere attuate*** in modo tale che ***l'organismo abbia*** sempre la possibilità di formulare, in base alle proprie conoscenze e valutazioni, una dichiarazione affidabile e oggettiva circa la sicurezza delle navi interessate, per mezzo dei certificati di classe sulla base dei quali possono essere rilasciati i certificati statutari.	9. Le norme e ***i regolamenti degli organismi si applicano*** in modo tale che ***gli organismi abbiano*** sempre la possibilità di formulare, in base alle proprie conoscenze e valutazioni, una dichiarazione affidabile e oggettiva circa la sicurezza delle navi interessate, per mezzo dei certificati di classe sulla base dei quali possono essere rilasciati i certificati statutari.